



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Tiziana Spedicato

TRIESTE, 28 FEBBRAIO 2020





CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2020**

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Tiziana Spedicato

Trieste, 28 febbraio 2020

La comunicazione al pubblico delle decisioni del Giudice e dell'attività non riservata del Pubblico Ministero è parte non secondaria del carattere aperto della giurisdizione, per la necessità che essa "renda conto" del suo operato¹.

Tale comunicazione è finalizzata a rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nella giurisdizione. L'apertura dell'anno giudiziario è la sede naturale per rendere conto alla Comunità del lavoro svolto, dello stato di organizzazione dell'Ufficio di Procura e delle sue prospettive future².

Nell'attuale contesto storico, caratterizzato da un andamento dell'economia incerto anche in una dimensione sovra nazionale, una bassa crescita e un debito pubblico elevato all'interno, si assiste ad un aumentato bisogno di protezione dei diritti sociali, il cui effettivo riconoscimento rappresenta idoneo strumento di realizzazione dei principi di libertà, di giustizia sociale, di eguaglianza sostanziale, equità, imparzialità, solidarietà, posti dal Costituente a fondamento della Repubblica democratica.

Ciò richiede un diritto ancorato alla fattualità,³ ai nuovi bisogni dell'individuo e della collettività - aperto e disponibile verso la società e le sue parti più fragili -, un continuo bilanciamento tra la salvaguardia dei diritti incompressibili⁴ e l'entità delle risorse disponibili da parte degli organi di indirizzo politico e, insieme, un'organizzazione della pubblica amministrazione dotata delle necessarie competenze professionali e tecniche idonee ad assicurare una qualità delle prestazioni e dei servizi pubblici adeguata ai nuovi disagi, all'esigenza di crescita sociale ed economica, alla complessa gestione di forme contrattuali e soluzioni tecnologiche anche in funzione degli investimenti.

La legislazione finanziaria degli ultimi anni, attraverso il governo di scelte complesse di contenimento, razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica, ha perseguito la finalità primaria di tutelare l'equilibrio dei conti pubblici⁵ - e di sostenere l'economia con misure di stimolo della crescita, inserite in un contesto più ampio di prevenzione dell'illegalità amministrativa - a garanzia dell'etica dell'azione amministrativa, dell'integrità della finanza pubblica e della

¹ Giovanni Salvi Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nel suo Intervento nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019. Roma, 31.1.2020

² l'intervento sarà limitato ad alcune brevi considerazioni nel rispetto delle Linee guida approvate nell'adunanza del 15-16.1.2019 dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, che hanno contingentato i tempi di discussione

³ Paolo Grossi, Ritorno al diritto

⁴ con la sentenza n. 83 del 2019 la Corte Costituzionale ha affermato la natura fondamentale del diritto all'istruzione delle persone con disabilità, che rientra nel nucleo dei diritti incompressibili del legislatore all'atto della destinazione delle risorse pubbliche, e l'effettiva fruibilità del diritto, che non può dipendere da scelte discrezionali del legislatore. È così doveroso assicurare a tale servizio uno stanziamento adeguato e proiettato su un periodo di tempo tale da rendere possibile alle Regioni programmarlo stabilmente in coerenza con il rilievo dei valori costituzionali in gioco

⁵ per i quali ha previsto un nuovo "linguaggio", l'armonizzazione, in funzione della loro omogeneità, trasparenza e confrontabilità

trasparenza amministrativa e finanziaria – costituito dalla legge anticorruzione⁶ e dalla successiva legislazione ad essa collegata.⁷

Al sistema integrato di tutele (a carattere preventivo e repressivo) e di garanzie della sana gestione amministrativa e del corretto utilizzo delle risorse collettive - da preservarsi dall'ingiusta lesione rappresentata dalla loro mancata o minore realizzazione, dovuta ad inefficienze, disfunzioni, illiceità dell'azione amministrativa - la Corte dei Conti è chiamata a contribuire attraverso l'esercizio sinergico ed effettivo delle funzioni di controllo e giurisdizione, che le sono riservate (artt. 100-103 Cost.) *ratione materiae*.

Ad essa compete il controllo degli equilibri di bilancio e della sana gestione e una giurisdizione finanziaria con competenze esclusive - aggiuntive rispetto a quelle della giurisdizione ordinaria e amministrativa - a tutela dell'erario nazionale e comunitario e dell'efficienza amministrativa.

La presenza di una pluralità di giurisdizioni - informata a criteri di distinzione di competenze anche nel possibile concorso di azioni - è funzionale ad una risposta maggiormente adeguata ai bisogni di giustizia⁸ e al sostegno, in un'ottica di protezione unitaria, delle buone pratiche della convivenza sociale.

L'azione di responsabilità promossa dal Pubblico Ministero⁹ "(...) svolge senza dubbio una funzione conformativa, concorrendo a segnare itinerari di orientamento per la corretta gestione amministrativa e finanziaria e a rappresentare un istituto di garanzia in favore della collettività per ciò che riguarda la finanza pubblica. Alla funzione risarcitoria di tale azione si unisce infatti quella sanzionatoria nei confronti di quanti - dipendenti pubblici ma anche privati investiti di una relazione di servizio con la Pubblica Amministrazione

⁶ l. 6.11.2012, n. 190

⁷ c.d. legislazione "a raggiera" (d.lgs. 31.12.2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della l. 6.11.2012, n. 190"; d.lgs. 14.3.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; d.lgs. 8.4.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della l. 6.11.2012, n. 190"; d.p.r. 16.4.2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dalla l. 190/2012 "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni"; per l'introduzione del FOIA: d.lgs. n. 97 del 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

⁸ Corte Cost. Sentenza n. 77 del 12.03.2007

⁹ il Pubblico Ministero agisce nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale. Egli rappresenta l'interesse generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali e indifferenziati; non l'interesse concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure essi convergenti con il primo. Egli vigila per l'osservanza delle leggi, per la tutela cioè dello Stato e per la repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi. Corte Cass. SS.UU. civili, sent. 18.12.2014, n. 26659; Corte cost. sent. n. 104 del 1989

- abbiano tenuto una condotta incurante delle leggi e del rispetto sostanziale dei principi di trasparenza, efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione”¹⁰.

L’aumento del numero delle informazioni di danno sopraggiunte nel 2019 (in misura anche superiore al 2018) attesta la presenza di disfunzioni e patologie (dovute a comportamenti posti in essere anche in anni precedenti) e, insieme, il bisogno crescente di buona amministrazione e di corretta gestione delle risorse pubbliche e di interesse, da parte di soggetti pubblici e privati, all’intervento della Procura.

La domanda accresciuta di giustizia finanziaria deve trovare risposta effettiva, adeguata alla soddisfazione degli interessi dei quali si lamenta la lesione.

Già in occasione della cerimonia dello scorso anno, si era rilevata la necessità di un’azione di contrasto all’illegalità produttiva di danno pubblico - sia sul piano della repressione di qualsiasi forma di devianza dall’agire corretto che sul piano della realizzazione degli obiettivi di prevenzione e deterrenza delle disutilità - attenta, effettiva¹¹ e sistematica.

E per questo supportata da strumenti processuali e da un’organizzazione degli Uffici adeguata all’esercizio delle funzioni di competenza.

Quanto agli strumenti processuali - pur riconoscendosi al codice¹² di giustizia contabile entrato in vigore il 7 ottobre 2016 il merito di aver riordinato e razionalizzato una serie disposizioni processuali eterogenee, stratificate negli anni e frammentate in vari testi normativi, con adeguamento degli istituti preprocessuali e processuali ai principi del giusto processo¹³ e a quelli enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, e recepimento anche di indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati, maturati nell’esperienza della Corte - si era rappresentata l’opportunità di proporre quelle modifiche che l’applicazione pratica - e cioè l’esercizio della giurisdizione intestata alla Corte - aveva reso necessarie e che non erano risultate superabili in via ermeneutica, valorizzando l’occasione, offerta dalla proroga di un anno (sino al 7.10.2019)¹⁴ del biennio previsto originariamente dalla legge n. 124 del 2015¹⁵ per correttivi e integrazioni al decreto legislativo n. 174 del 2016.

¹⁰Cass. SS.UU. ord. n. 10094 del 2015

¹¹art. 2 del dlgs n. 174 del 2016, codice di giustizia contabile

¹² d.lgs. n. 174 del 2016 adottato ai sensi dell’art. 20 della legge delega n. 124 del 2015

¹³ art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

¹⁴ l. 9.11.2018, n. 128

¹⁵ l’art. 20, comma 6, l. n. 124 del 2015 ha previsto che entro due anni dall’entrata in vigore del dlgs n. 174 del 2016 il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l’applicazione pratica renda necessarie e opportune

Con riferimento soprattutto alla ricognizione normativa dei poteri del Pubblico Ministero, si era ribadito che la regolazione delle modalità rigide, inderogabili, tipizzate attraverso le quali esercitare l'attività istruttoria della Procura, accompagnate dalla sanzione di nullità per la difettosa o apparente motivazione di qualsiasi atto del PM – anche per gli atti interlocutori – oltre che a produrre l'effetto di appesantimento dell'attività di ricerca delle prove, avrebbe potuto rendere inadeguate o inutili – in conflitto con la celerità, la concentrazione e l'effettività della tutela giurisdizionale pur normativamente richieste¹⁶ - le misure di contrasto dell'illecito contabile, sempre più complesso.

Si era ritenuta inoltre confliggente con il principio di effettività anche la mancata previsione normativa, in un giudizio di natura risarcitoria di un danno finanziario, del potere di compiere accertamenti bancari¹⁷ e l'omessa istituzione, presso le Procure, di Sezioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, strumenti resi indispensabili dalla complessità degli accertamenti istruttori da compiersi e dalla stessa natura dell'illecito da contrastare.

La tutela effettiva dell'interesse al buon andamento amministrativo - si era affermato - richiede inoltre sinergie tra le garanzie di legalità, che l'art. 58, comma 1, del codice non si poteva considerare avesse risolto completamente.

Il d.lgs. 7.10.2019, n. 114¹⁸, ha introdotto disposizioni integrative e correttive al codice della giustizia contabile, dando attuazione a quell'esigenza di integrazioni e correzioni¹⁹ diffusamente emersa nella Magistratura contabile e copertura legislativa alle prassi applicative che si sono formate nel triennio precedente.

Il decreto correttivo ha meritoriamente tenuto conto - senza, tuttavia, realizzare un percorso completo di revisione del codice nell'assetto dei rapporti tra i poteri istruttori del PM e il sistema delle garanzie difensive - dell'inutile collocamento di queste ultime in momenti procedurali non idonei alla tutela effettiva dell'interesse sostanziale della difesa, e dell'opportunità, pertanto, di eliminare tutto ciò che produceva solo un aggravamento istruttorio sugli atti di indagine in tempi nei quali non c'è certezza probatoria in ordine all'individuazione del soggetto responsabile.

¹⁶ artt. 2 e 3 del codice di giustizia contabile

¹⁷ potere regolato dall'art. 7, commi 6-11, del d.p.r. n. 605/1973, come modificato dall'art. 37, comma 4, del d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006

¹⁸ pubblicato nella G.U. n. 243 del 16.10.2019

¹⁹ l'art. 20, comma 6, della legge delega n. 124 del 2015 ha previsto che *disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie e opportune* potessero essere emanate, *nel rispetto dei principi e criteri direttivi* individuati nell'art. 20, attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore del codice – 7.10.2016 – termine portato a tre anni dall'art. 1 della l. n. 128 del 2018.

Ha, infatti, eliminato²⁰ l'obbligo di motivazione, originariamente generalizzato, dell'attività istruttoria diretta del PM, che doveva in precedenza rendere ostensive le motivazioni delle proprie scelte in ordine alle modalità delle indagini. Così come il PM non ha più l'onere di emettere un decreto motivato per richiedere alle Pubbliche Amministrazioni informazioni e documenti necessari ai fini dell'attività istruttoria²¹.

L'onere di motivazione è mantenuto solo per le attività per le quali è espressamente previsto nel codice, con la conseguenza che solo in tali casi l'omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del PM è suscettibile di produrre nullità dell'atto istruttorio²².

Il correttivo, ferma restando la disciplina attinente alla riservatezza della fase istruttoria²³, esclude l'obbligo di comunicazione al denunciante delle determinazioni in merito all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.

In assenza di una forma di controllo giudiziale sul relativo provvedimento, è mantenuta la rilevanza decisoria dell'archiviazione disposta dal PM, che può oggi riaprire il fascicolo istruttorio archiviato quando, successivamente all'archiviazione, emergano nuovi elementi consistenti non solo in fatti sopravvenuti, ma anche in fatti preesistenti dolosamente occultati²⁴. Della riapertura del fascicolo deve dare comunicazione ai soggetti ai quali era stata in precedenza comunicata l'archiviazione.

Sul versante dell'effettività del sistema integrato di tutele della legalità e dell'autonomia di ogni giurisdizione, si è opportunamente inserita la possibilità per il PM contabile di richiedere atti e documenti, anche se coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie²⁵, mentre in precedenza gli atti acquisiti a seguito della richiesta non potevano essere utilizzati sino al momento del rilascio del nulla osta da parte del PM penale.

È possibile al PM accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 605²⁶.

Il PM può anche delegare – oltre che effettuare direttamente - con decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti informati²⁷ finalizzata ad acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti

²⁰ l'art. 21 del d.lgs. n. 114/2019 modifica l'art. 56 del codice

²¹ l'art. 22 del d.lgs. n. 114/2019 così modifica l'art. 58 del codice

²² novellato art. 65 del codice

²³ invariato art. 57 del codice. In punto, cfr nota 19

²⁴ l'art. 31 del d.lgs. n. 114/2019 modifica l'art. 70 del codice, prevedendo anche che la riapertura vada comunicata a coloro ai quali sia stata in precedenza data comunicazione dell'archiviazione

²⁵ cfr nota 12

²⁶ art. 58, comma 2bis, del codice, come modificato dal correttivo

²⁷ novellato art. 60 del codice

e all'emersione delle responsabilità. È stata ampliata la possibilità di accertamento in delega ai Dirigenti e Funzionari di qualsiasi Pubblica Amministrazione, individuati in base a criteri di professionalità e, ove possibile, di territorialità, oggi non più limitata a soli casi eccezionali e motivati. È estesa anche la possibilità di compiere attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre²⁸, non solo per l'ipotesi in cui si renda necessario compiere accertamenti su ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle deduzioni fornite dall'invitato, ma anche ove sussistano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase precedente, quando esse non richiedano l'emissione di un nuovo invito e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati.

Relativamente alle attività preprocessuali della parte privata, il correttivo ha riconosciuto il diritto di accesso al fascicolo depositato – e di prenderne visione ed estrarne copia – non solo al presunto responsabile, ma anche al difensore, ove nominato, dotato di procura alle liti. Per evitare un possibile uso dilatorio del potere della parte di chiedere al PM di acquisire o sequestrare i documenti non resi ostensibili dalla Pubblica Amministrazione senza effettive esigenze giustificative, è stato limitato il possibile ricorso del destinatario dell'invito a dedurre al PM solo alle richieste di documenti che non siano già acquisiti al fascicolo istruttorio. L'invitato a dedurre può contare su un periodo di tempo più lungo per valutare se presentare istanza di proroga del termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti²⁹.

Quanto alla denuncia di danno, tra i soggetti obbligati vengono inseriti anche i liquidatori di società a partecipazione pubblica ed è ampliata la tutela dei soggetti che segnalano al Procuratore Regionale fattispecie dannose³⁰. Sono, infatti, tenute riservate, in aggiunta alle generalità del dipendente pubblico obbligato alla denuncia, anche quelle dei soggetti pubblici e privati che denuncino un evento di danno anche senza esservi obbligati.

L'obbligo di riservatezza permane anche nel caso in cui sia presentata richiesta di accesso agli atti³¹ e in quello in cui l'azione di nullità per l'assenza dei requisiti normativamente previsti dall'art. 51 per la denuncia di danno sia fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio.

Nell'ottica dell'efficienza giudiziaria e della necessità di dare risposta alle accresciute domande di giustizia finanziaria, si ribadisce la necessità che ai criteri di auto-organizzazione interni agli uffici – che pure hanno consentito di fronteggiare le carenze di personale negli ultimi anni – si affianchino

²⁸ novellato art. 67, comma 7, del codice

²⁹ novellato art. 72; cfr anche art. 72, comma 5 bis

³⁰ l'art. 19 modifica l'art. 52 del codice

³¹ per espressa previsione dell'art. 71, comma 1, del codice

una revisione generale delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale amministrativo e di magistratura.

Tra gli interventi legislativi rilevanti anche per l'attività della Procura si segnala che la legge di bilancio per il 2020³² - che ha previsto misure volte a promuovere e valorizzare l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione sotto profili diversi - ha disposto, al comma 163³³ dell'art. 1, che l'inadempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico al di fuori delle ipotesi normativamente previste costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale con applicazione di sanzioni differenziate dal modificato art. 47 ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, e sia comunque valutata con riferimento alla corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento individuale collegato alla performance dei responsabili.

La legge 14.6.2019, n. 55, ha convertito con modificazioni il decreto legge 18.4.2019, n. 32 - decreto c.d. *Sblocca cantieri* - introducendo rilevanti modifiche al codice dei contratti pubblici³⁴, con l'obiettivo anche di accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici³⁵. La riforma ha riguardato anche gli incentivi alla progettazione³⁶, per i quali la Sezione Autonomie della Corte dei conti³⁷ ha precisato che la loro corresponsione necessita anche del presupposto dell'avvenuto accantonamento delle relative risorse.

Le tipologie di fattispecie dannose denunciate nel 2019 si pongono in linea di continuità rispetto agli anni precedenti.

La loro persistenza - entro i limiti derivanti dal fatto che molte denunce pervenute nello scorso anno riguardano, come si verifica solitamente, fattispecie dannose venute in essere anteriormente al 2019 - è indice della violazione di regole dell'azione amministrativa e della gestione illegittima, inefficiente e diseconomica delle risorse pubbliche - provenienti dal sistema pubblico o allo stesso

³² l. 27.12.2019, n. 160

³³ recante modifiche all'art. 46 d.lgs. n. 33 del 2013

³⁴ d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.

³⁵ reintroduzione sino al 31.12.2020 dell'appalto integrato, avendo previsto la sospensione sino a tale data del divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori; modifica delle modalità di affidamento dei lavori 'sottosoglia', per l'aggiudicazione dei quali il criterio del minor prezzo diventa alternativo a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; obbligo di computare il valore complessivo dei lotti, e non quello del singolo lotto, per stabilire le procedure di gara da seguire anche quando i lotti non siano aggiudicati contemporaneamente

³⁶ art. 113 del codice dei contratti, che ha previsto che gli incentivi possano essere corrisposti per le attività di programmazione della spesa per investimenti e di predisposizione e controllo delle procedure di gara, escluse dal d.l. 18.4.2019, n. 32, che aveva reintrodotta tra le attività incentivabili quelle della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ora non più incentivate

³⁷ deliberazione 9.4.2019, n. 72

destinate - che risultano erogate in assenza dei presupposti legali o senza causa o per scopi diversi da quelli previsti (in materia di personale, di spese per gli organi di amministrazione, di danni da disservizio e da tangente, di danni indiretti, di finanziamenti a privati, ad esempio) o non riscosse (in tema di mancata acquisizione di entrate di qualsiasi natura) o riscosse e indebitamente trattenute e non riversate.

Ciò induce ad alcune considerazioni.

L'illegalità³⁸ non si traduce automaticamente in un danno pubblico e, quindi, non tutte le denunce pervenute determinano l'avvio di procedimenti definibili con atti di citazione in giudizio.

La devianza diffusa dalle regole dell'azione amministrativa - quella che è stata definita *corruzione amministrativa*³⁹ - deve sollecitare l'attenzione dei presidi di legalità, costituendo terreno ideale per il verificarsi della corruzione come reato.

Il ripristino della legalità non può essere garantito solo attraverso meccanismi sanzionatori/repressivi, ma con un sistema integrato di tutele anche preventive - e prima di tutto - con un'amministrazione che agisca nella massima trasparenza⁴⁰, salvaguardando legalità e buon andamento, e sia in grado di generare anticorpi contro la corruzione⁴¹.

Per questo, ai fini della prevenzione dell'illegalità, occorrono funzionari pubblici imparziali selezionati, attraverso concorso, per competenza e merito. Competenza e preparazione, accesso mediante concorso pubblico e sviluppo meritocratico della carriera (artt. 97 e 51 Cost.), adempimento delle funzioni pubbliche con disciplina e onore (art. 54 Cost.), esclusività della prestazione professionale (art. 98 Cost.) sono, infatti, da intendersi quale specificazione del principio di buon andamento e imparzialità (artt. 97 e 51 Cost.) della Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti.

L'ordinamento ha cercato di conseguire ulteriori effetti di contrasto della *maladministration* e di rinforzo dell'imparzialità dei funzionari pubblici attraverso strumenti quali l'inconferibilità e l'incompatibilità⁴² - finalizzati a garantire che l'attività amministrativa sia svolta da funzionari affidabili perché imparziali rispetto ad una data questione e, in casi previsti e circoscritti, che sia

³⁸ anche se pregiudizievole per i denunciati o vantaggiosa per altri soggetti

³⁹ ricomprendente non solo il delitto di corruzione - e cioè il patto con oggetto illecito, vertendo sull'esercizio illecito (occasionale o sistemico) di un potere pubblico, che viene strumentalizzato per un vantaggio per sé o altri - ma anche tutti i delitti contro la PA e le situazioni nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in rilievo un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche

⁴⁰ i nuovi andamenti legislativi hanno accresciuto la trasparenza amministrativa - il d.lgs. n. 96 del 2017 ha introdotto il FOIA (Freedom of Information Act) o accesso generalizzato dei cittadini ad atti e informazioni in possesso della PA - e imposto anche quella finanziaria - la Corte Costituzionale ha definito il bilancio *bene pubblico*

⁴¹ all'Autorità nazionale anticorruzione, quale garante del sistema, spetta il compito di costruire una politica anticorruzione in sinergia con le amministrazioni

⁴² il dipendente pubblico che voglia svolgere incarichi presso altri soggetti, privati e pubblici, deve chiedere e ottenere la preventiva autorizzazione da parte della PA, che può essere negata per ragioni di servizio e per eventuali incompatibilità, anche sul presupposto di un conflitto di interessi solo potenziale

impedito a soggetti in conflitto di interessi permanente, o privi di adeguate caratteristiche, di ricoprire delicate cariche pubbliche.

L'attività svolta con l'esercizio della funzione inquirente ha investito tipologie di danno erariale ad elevata complessità di accertamento, unitamente a fattispecie rilevanti socialmente per il contenuto o l'entità del pregiudizio finanziario.

In molti casi, l'attività ha riguardato fattispecie di danni - da mancato riversamento delle entrate riscosse, da rimborsi indebiti di spese personali e non istituzionali, alla concorrenza, truffe nella gestione dei finanziamenti pubblici, da disservizio, all'immagine - da reato.

Altre fattispecie trattate trovano la fonte regolativa dell'illecito segnalato nella complessa normativa finalizzata a regolamentare il sistema delle incompatibilità nei confronti dei dipendenti pubblici, sintetizzate nelle prescrizioni contenute nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'attenzione della Procura è stata rivolta anche ai danni originati (alcuni dei quali oggetto di istruttorie definite con gli atti riportati nella seconda parte della relazione) da illegalità nei concorsi e nelle assunzioni di personale, nell'attribuzione di benefit aziendali, nel rimborso di spese di missione agli organi di amministrazione, nella mancata resa della prestazione lavorativa.

La Procura si è occupata inoltre di quelle fattispecie nelle quali il rapporto fiduciario cittadino - istituzione subisce inevitabile lesione dalle situazioni di favoritismo nelle quali viene privilegiato l'interesse di qualcuno a scapito della parità assicurata astrattamente dall'ordinamento.

Come può accadere nella sfera degli appalti nei casi nei quali il principio di concorrenza sia vanificato da accordi e scambi illeciti con soggetti favoriti.

In altri casi, segnalati dalle stesse Amministrazioni danneggiate e/o da ANAC e privi di rilevanza penale, l'attività di accertamento ha investito azioni illegali e produttive di pregiudizi in termini di maggiori costi degli affidamenti senza gara.

Hanno continuato ad essere attenzionate nel 2019 varie condotte produttive di danni erariali di rilevante entità per *mala gestio* di contributi pubblici, anche euro-unitari, erogati ai privati per il sostegno dell'attività imprenditoriale e dell'agricoltura.

L'attività di accertamento ha riguardato anche la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, con avvio e definizione di numerose istruttorie relative ai danni da *malpractice*. Con la sentenza n. 191 la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, commi 6 e 7, del codice di giustizia contabile, nella parte in cui esclude l'esercizio dell'azione del PM contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a reati dolosi commessi dai pubblici dipendenti a danno delle Pubbliche Amministrazioni, dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato pienamente accertativa della responsabilità dei fatti, ai fini della

condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 103 Cost.

Nella pronuncia di inammissibilità la Corte Costituzionale ha affermato che il Giudice a quo non ha preso in considerazione la natura del rinvio (fisso o mobile) contenuto nel secondo periodo dell'art. 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78 del 2009 all'art. 7 della legge n. 97 del 2001, abrogato dall'entrata in vigore del codice della giustizia contabile, e la possibile ricostruzione ermeneutica dei reati 'a danno' di qualcuno.

Si segnalano alcuni orientamenti 2019 della **Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti**

- **n. 17124**

Le Sezioni Unite hanno confermato la giurisdizione contabile sull'azione promossa per il recupero di compensi erogati a dipendenti pubblici per incarichi espletati in assenza di autorizzazione e per fatti antecedenti all'introduzione del comma 7bis dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001⁴³. Si tratta di una responsabilità risarcitoria tipizzata, connotata dalla predeterminazione legale del danno a valenza sanzionatoria, finalizzata al corretto e proficuo esercizio delle funzioni del pubblico dipendente, attraverso la previsione del previo controllo dell'amministrazione sulla possibilità, per lo stesso, di svolgere un'ulteriore attività senza menomazione dei compiti d'istituto.

- **n.ri 4883 e 24859**

Si è riaffermato che è possibile la coesistenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella ordinaria civilistica promossa dall'Amministrazione danneggiata. Le due azioni sono, infatti, indipendenti anche quando vertenti sui medesimi fatti materiali, dal momento che la prima è finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della PA e al corretto impiego delle risorse; la seconda al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa dell'interesse particolare dell'Amministrazione attrice. La PA danneggiata può promuovere dinanzi al Giudice Ordinario l'azione civilistica a titolo risarcitorio, anche contestualmente all'azione erariale e sino all'integrale risarcimento del danno pubblico. L'eventuale interferenza tra i due giudizi non dà luogo a questioni di giurisdizione.

Confermative di precedenti orientamenti appaiono le seguenti pronunce:

- **n. 5199** sulla giurisdizione (ammessa) sulle società in house;

⁴³ come modificato dall'art. 1, comma 43, lett. b, della l. 190 del 2012: l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebita percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti

- **n. 16741** sulla giurisdizione (esclusa) sulle società anche a totale partecipazione pubblica non in house;
- **n.ri 1035, 1034, 10768** sulla giurisdizione (ammessa) sulla verifica dell'inerenza e della conformità ai fini istituzionali delle spese rimborsate ai consiglieri regionali per le attività del gruppo;
- **n. 13245** sulla giurisdizione (ammessa) in tema di illecita percezione di contributi pubblici.

Le attività inquirenti nel 2019 e i loro esiti

L'organizzazione dell'Ufficio, l'attività istruttoria, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile e le sentenze della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia nel 2019

Nel 2019 l'Ufficio di Procura - con un organico di diritto di quattro magistrati (Procuratore Regionale e 3 Sostituti) - ha esercitato le sue funzioni con due magistrati in assegnazione piena - il Procuratore Regionale e il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Marilisa Beltrame - ai quali si è affiancato, in aggiuntiva, il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Pietro, assegnato in via principale alla Procura per la Regione Calabria. Tale assegnazione è cessata a decorrere dal 31.12.2019.

Dal 3.12.2019, risulta assegnata all'Ufficio, quale Sostituto Procuratore Generale, la dott.ssa Enrica Farci.

Attualmente risultano, conseguentemente, coperti il posto di Procuratore Regionale (libero a far data dal 12.3.2020) e due dei tre posti di funzione previsti nell'organico di diritto. Tale livello di copertura non è stato mai raggiunto nell'ultimo quinquennio (Procuratore e due Vice erano presenti solo anteriormente a dicembre 2014), durante il quale l'Ufficio ha operato solo con due magistrati (dal 12.3.2015 al 15.6.2015) e mezzo (dal 16.6.2015 è stato sempre assegnato, con continuità, un terzo collega in assegnazione aggiuntiva).

Analoga copertura dell'organico, durante lo scorso anno, si è registrata in relazione al personale amministrativo.

I dipendenti in servizio nel 2019 sono stati sette, tenuto conto che dal 1°8.2019 un dipendente dell'Ufficio è stato collocato in quiescenza, dal 1°5.2019 una funzionaria è stata collocata in aspettativa anticipata per maternità e che l'assegnazione di una dipendente in posizione di comando dal Ministero della Difesa si è chiusa dopo sei mesi.

In base ad una rilevazione dei carichi di lavoro effettuata nel 2018 dal Segretariato Generale della Corte, rivisitata nel 2019, l'organico di diritto è composto da sette posti di funzione di area III e tre di area II. Degli attuali cinque funzionari presenti in servizio, uno (una funzionaria amministrativa) è assegnato in posizione di comando dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Dal 16 gennaio 2020 presta servizio presso l'Ufficio di Procura, in posizione di comando dall'Istituto Pediatrico Burlo Garofolo, un'altra funzionaria amministrativa. Una terza procedura di comando di un'altra funzionaria proveniente da ARCS è in procinto di essere ultimata.

Dell'assegnazione all'Ufficio di questi dipendenti comandati si ringraziano, per sollecitudine e sensibilità (diversamente, l'Ufficio non sarebbe stato in condizione di lavorare come ha fatto), il Segretario Generale della Corte (con il suo Ufficio) e le Amministrazioni che hanno collaborato al risultato, rinunciando ad unità preziose (così sono risultate) di personale.

È innegabile che l'effettività della funzione richieda la revisione dell'organico di diritto, rispetto al quale deve essere adeguato e congruo l'organico di fatto.

Nelle more della revisione e delle nuove assegnazioni di personale che si auspicano, si è proceduto con misure di auto-organizzazione e con il massimo impegno di tutti, magistrati e dipendenti amministrativi.

Si è continuata l'attività di riordino dell'archivio istruttorio, con analisi dei fascicoli pregressi, trattazione delle istruttorie aperte anche per settori di materie omogenee e secondo criteri di selettività della gravità finanziaria e/o del particolare interesse della Comunità, smaltimento delle fattispecie il cui danno è apparso privo di attualità e di quelle carenti dei presupposti necessari all'azione pubblica.

Sono state archiviate immediatamente, come previsto all'art. 54 del codice di giustizia contabile e sempre in funzione del miglioramento nella gestione dei fascicoli istruttori aperti, quelle denunce di danno⁴⁴ per le quali si sono rilevati il difetto di specificità e concretezza e la manifesta infondatezza. L'aumento delle informazioni di danno⁴⁵ e la carenza di personale di magistratura e amministrativo non hanno, tuttavia, consentito di eguagliare nuovi ingressi e archiviazioni, pur disposte, queste ultime, in numero rilevante⁴⁶.

L'illegalità amministrativa, finanziaria, economica, che costituisca causa di cattiva gestione, devianza e spreco di risorse pubbliche, va contrastata con attenzione, sistematicità ed effettività dalla Procura, non solo attraverso la redazione degli atti introduttivi dei giudizi di responsabilità, ma anche con attività di diversa natura, che impegnano l'Ufficio di Procura diversamente.

L'esercizio della funzione istituzionale del Pubblico Ministero si è così svolto nel 2019 (come nei precedenti anni) su più fronti e, con finalità dissuasiva, anche attraverso contatti con amministratori, dipendenti pubblici, cittadini che hanno richiesto ascolto per risolvere - o non aggravare o denunciare - questioni rilevanti finanziariamente e ai fini della tutela del buon andamento e dell'efficienza amministrativa, così come attraverso la collaborazione con le altre Magistrature, le Avvocature e le Forze dell'Ordine a tutela dell'interesse pubblico.

In questa direzione, l'Ufficio ha effettuato anche nel 2019 numerose audizioni⁴⁷.

Il Pubblico Ministero interviene inoltre, nell'interesse della legge, nei giudizi di conto e, quale osservatore della legalità, nel giudizio di parifica del rendiconto regionale.

⁴⁴ n. 171

⁴⁵ n. 1382 quelle inserite a GIUDICO (come istruttorie aperte o prearchivate) dall'Ufficio, alle quali sono da aggiungere 950 fattispecie di lesioni sanitarie, denunciate e assunte in carico al protocollo nel 2019, ma non visionate ai fini dell'archiviazione immediata o dell'apertura di fascicoli se non nei primi due mesi del 2020

⁴⁶ n. 902, n. 171 dei quali senza istruttoria

⁴⁷ n. 41

L'Ufficio ha monitorato l'attività di esecuzione delle sentenze di condanna, come previsto dagli artt. 213 e segg. del codice di Giustizia contabile, dato direttive alle amministrazioni interessate, approvato piani di rateizzazione del debito risarcitorio⁴⁸.

Quanto alla funzione inquirente, la Procura è stata impegnata in complesse indagini in vari settori della gestione pubblica, come si è anticipato nella parte introduttiva della relazione.

Analizzando le tabelle finali, si conferma l'incremento delle denunce di danno⁴⁹, in aumento rispetto al 2018⁵⁰ e più che triplicate rispetto al 2017⁵¹.

Dai dati statistici generali, rilevanti per la valutazione complessiva delle attività inquirenti, è possibile rilevare che:

- l'incremento delle denunce di danno ha avuto ripercussioni, ad organico sottodimensionato (personale amministrativo e di magistratura), sulla gestione del carico complessivo dell'archivio istruttorio alla fine dell'anno⁵², in aumento rispetto al 31.12.2018⁵³ e al 31.12.2017⁵⁴;
- l'indice di smaltimento dei fascicoli aperti⁵⁵ appare migliorato rispetto agli anni precedenti⁵⁶, in conseguenza dell'adozione di misure organizzative interne per bilanciare l'incremento delle denunce sopravvenute nell'anno;
- trova sostanziale conferma il numero di atti di citazione depositati⁵⁷, degli inviti a dedurre⁵⁸ e dei ricorsi per sequestro conservativo⁵⁹, ai quali si aggiungono due istanze per resa di conto;
- le domande giudiziali nel 2019 registrano l'importo complessivo elevato richiesto a titolo di risarcimento danni di euro 9.280.651,28;
- l'attività di accertamento istruttorio è stata svolta attraverso un numero elevato di richieste di documenti e richieste istruttorie⁶⁰.

I dati statistici di tipo quantitativo richiedono per loro natura di essere integrati con criteri di analisi di tipo qualitativo, di seguito esposti.

⁴⁸ attività che nello scorso anno ha portato al rientro nelle casse pubbliche di euro 596.847,66, sommatoria di recuperi relativi a sentenze emesse in anni antecedenti al 2019. Il carico derivante da sentenze di condanna definitive in primo grado e da sentenze di secondo grado dal 1994 al 31.12.2019 è pari ad euro 105.568.434,80, i recuperi nelle esecuzioni relative allo stesso periodo pari ad euro 6.981.584,61.

⁴⁹ n. 1382, n. 273 delle quali denunce 2018 trattate nel 2019. Alle stesse sono, tuttavia, aggiungere altre 950 fattispecie dannose segnalate nel 2019, ma trattate dall'Ufficio nei primi due mesi del 2020

⁵⁰ n. 1207

⁵¹ n. 580

⁵² n. 2228 fascicoli pendenti

⁵³ n. 1843

⁵⁴ n. 1248

⁵⁵ n. 902 provvedimenti di archiviazione

⁵⁶ al 31.12.2018 e al 31.12.2017: n. 565 e n. 450 archiviazioni rispettivamente

⁵⁷ n. 41 nel 2019; n. 47 nel 2018; 2017: n. 29; 2016: n. 23; 2015: n. 21

⁵⁸ n. 58 nel 2019; n. 63 nel 2018; 2017: n. 45; 2016: n. 37; 2015: n. 32

⁵⁹ n. 3 nel 2019, n. 4 nel 2018; n. 2 nel 2017

⁶⁰ n. 832

1. I provvedimenti della Sezione

I giudizi di responsabilità venuti a definizione nel 2019 si sono conclusi con sentenze (33 pronunce, 28 delle quali di condanna, 4 di assoluzione e 1 di inammissibilità per vizio procedurale di notifica dell'invito a dedurre) che hanno accolto nella maggior parte dei casi la domanda (2018 e 2019) della Procura, in pochi casi con riduzione dell'importo del danno del quale si era chiesto risarcimento.

Sono state emesse sentenze di condanna per la somma di euro 2.452.533,27⁶¹.

Sono state autorizzate e confermate le domande cautelari⁶² formulate.

La Sezione, dopo il deposito di due istanze per resa di conto, ha disposto, con decreto, la compilazione d'ufficio dei conti giudiziali e applicato la sanzione pecuniaria a carico dell'agente contabile.

Le sentenze emesse saranno esposte a breve unitamente agli atti di citazione in giudizio e agli inviti a dedurre, tutti distinti per tipologia di fattispecie dannosa.

2. I recuperi e le riparazioni spontanee per effetto delle attività inquirenti

A seguito dello svolgimento di continuativa attività istruttoria, che ha indotto le Amministrazioni danneggiate all'adozione di misure di autocorrezione della propria azione o il responsabile alla riparazione spontanea, si sono registrati nel 2019 recuperi per un totale di euro 3.732.247,57⁶³.

In seguito all'emissione di inviti a dedurre, i recuperi delle somme accertate e contestate dalla Procura quale danno sono stati pari ad euro 20.412,11⁶⁴.

Sono stati recuperati in corso di giudizio euro 3.585,46 e a seguito di giudizio abbreviato euro 16.906,59.

A seguito dell'attività di monitoraggio e vigilanza sull'esecuzione delle sentenze di condanna risultano introitati ai bilanci pubblici euro 596.847,66⁶⁵.

⁶¹ richieste originarie: euro 5.225.150,80. La differenza tra quanto chiesto e l'importo totale delle condanne pronunciate è dovuto ad un solo e complesso caso, nel quale la Sezione ha tenuto conto della c.d. *colpa di amministrazione*, diffusa e non meglio riferibile a singoli soggetti, riducendo la condanna ad un terzo di quanto chiesto dalla Procura - euro 900.000,00

⁶² n. 3

⁶³ per fattispecie di assenteismo: euro 59.548,14 ; per fattispecie di mancato versamento di canoni di locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale: euro 162,83; per fattispecie di danni da reato – truffa, peculato, corruzione – euro 2.500,00; per fattispecie di mancato incameramento di penale per inadempimento contrattuale: euro 3.668.291,23; per omesso riversamento entrate: euro 11.582,10

⁶⁴ per assenteismo: euro 15.605,35; per fattispecie di indebita percezione/mala gestione di contributi e sussidi euro 4.079,08

⁶⁵ 2015: euro 325.365,41; 2016: euro 595.014,84; 2017: euro 482.021,60; 2018: euro 728.627,80

3. Gli atti introduttivi del giudizio, gli inviti a dedurre e le sentenze

Le attività inquirenti – sviluppate per ambiti di materia e orientate verso le fattispecie di maggior rilievo per disvalore sociale, entità delle risorse pubbliche impiegate, gravità delle violazioni di legge, percezione di diffuse aspettative di tutela degli interessi delle Comunità territoriali al buon andamento e all'efficienza amministrativa – sono state molteplici e hanno impegnato l'Ufficio di Procura in complesse indagini, alcune delle quali, non concluse nel 2019, hanno già trovato definizione nel 2020.

Gli esiti di tali attività saranno di seguito esposti per tipologia di fattispecie dannosa e insieme alle sentenze (per ambiti di materia) emesse dalla Sezione nel 2019 (anche in relazione a fattispecie 2018).

Danni da reato

Sono stati emessi in relazione a tale tipologia di danni diversi atti di citazione in giudizio:

- una delle fattispecie dannose contestate ha riguardato le condotte illecite di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, per le quali il processo penale si è concluso con sentenza penale di non luogo a procedere per prescrizione, in primo grado, dei reati di falsità ideologica, truffa/indebita compensazione d'IVA.

La Procura contabile ha acquisito l'intero fascicolo penale e svolto, aggiuntivamente e autonomamente, una complessa attività di accertamento (anche di natura tecnica) della responsabilità anche in considerazione delle deduzioni all'invito a dedurre presentate dall'interessato.

È stato accertato – e chiesto in risarcimento – un danno finanziario di euro 3.422.190,66, che si è ritenuto riferibile alla dolosa omissione dei doverosi controlli, anche d'iniziativa, da parte del funzionario addetto ad uno degli uffici doganali del territorio regionale.

L'illecita condotta omissiva ha reso possibile che una serie di imprese esportatrici di tessuti e abbigliamento verso i paesi dell'Europa dell'Est abbiano potuto porre in essere un'attività di esportazione, solo simulata, verso società estere 'fantasma', attività finalizzata alla creazione di plurime utilità (cessioni in 'nero', crediti IVA da compensare o chiedere in rimborso, utilizzo di plafond d'IVA) e, in particolare, di artificiosi plafond d'IVA da utilizzare, nell'anno successivo alle fittizie esportazioni, per acquistare merci e servizi in sospensione dell'imposta indiretta in questione, altrimenti dovuta.

Al funzionario pubblico è stato contestato, oltre al fatto di non aver azionato o sollecitato i possibili controlli di iniziativa (ad es. controlli documentali, verifica delle merci), di non aver rilevato, in riferimento alle bollette doganali, quanto immediatamente rilevabile: i valori elevatissimi delle bollette in relazione a merci (tessuti, capi di abbigliamento) di qualità scadente e rispetto ad un valore medio, notevolmente inferiore, della stessa tipologia di merce esportata nello stesso Stato extra UE; la data di emissione delle fatture accompagnatorie della merce falsamente esportata, anteriore anche di sei mesi rispetto alla data di emissione della bolletta; plurime esportazioni, in una stessa giornata, verso uno stesso operatore estero.

La Sezione, con sentenza n. 157 pubblicata in data 11.11.2019, ha condiviso l'impianto probatorio accusatorio e, riconosciuto anche il ruolo concausale nella produzione del danno del deficit gestionale dell'Ufficio delle Dogane (con carenze organizzative e assenza di controlli), ha condannato il funzionario doganale a risarcire euro 900.000,00 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La sentenza risulta appellata dal funzionario condannato;

- un'altra fattispecie dedotta in giudizio ha riguardato gli effetti dannosi discendenti da condotte - anche integranti penalmente i reati di corruzione, falso e di turbata libertà degli incanti per l'individuazione del contraente in contratti pubblici di vendita di beni statali dichiarati fuori uso, di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici e l'acquisizione di servizi - poste in essere dal Direttore di una delle Agenzie fiscali della Regione, che ha asservito le funzioni pubbliche agli interessi privati, a proprio vantaggio e a favore di due imprenditori (e ciascuno per una serie di contratti).

È risultato - dalle evidenze agli atti e in presenza di una sentenza penale di applicazione di pena patteggiata senza prove contrarie offerte in sede di risposta all'invito a dedurre - che il Direttore abbia avvocato a sé le procedure di gara, estromettendo i funzionari dell'Agenzia e le Pubbliche Amministrazioni che chiedevano l'autorizzazione alla vendita diretta dei beni dichiarati fuori uso; abbia dato scarsa pubblicità agli avvisi di gara, peraltro generici; abbia invitato imprese non interessate e comunque amiche, in modo da favorire gli imprenditori dai quali percepiva tangenti, e accettato dagli stessi la presentazione di offerte a busta aperta, così da poter inserire a mano gli importi da offrire (operazione da lui stesso attuata) e da garantire l'aggiudicazione della gara, facendo persino omettere la controprestazione contrattuale, simulata attraverso la creazione di falsi F23.

Il processo penale si è concluso con una sentenza di applicazione di pena patteggiata, ma il materiale probatorio raccolto in quella sede, autonomamente vagliato e integrato, ha costituito base per l'azione della Procura, che ha contestato al Direttore danni da mancate entrate (fittizio versamento del corrispettivo delle vendite), da tangente e all'immagine per un importo complessivo di euro 278.530,00. È stata emessa sentenza n. 135/2019 depositata 31.10.2019, che, nel rilevare la nullità della

notifica dell'invito a dedurre (nella procedura ex art. 140 c.p.c., nella fase di recapito dell'avviso di recapito della raccomandata, il servizio postale non portava a compimento tale formalità, annotando erroneamente che il destinatario era risultato "sconosciuto" all'indirizzo, al quale invece risultava possibile notificare l'atto di citazione), ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto introduttivo. La Procura ha notificato un nuovo invito a dedurre al soggetto nominato e l'istruttoria sarà conclusa nel 2020;

- è stato convenuto in giudizio un notaio che ha omesso di riversare all'Amministrazione finanziaria le imposte di registro e ipo-catastali dovute per la registrazione, nel corso del 2012 e del 2013, di atti notarili rogati, pur avendole ricevute dai soggetti obbligati al relativo pagamento attraverso bonifici e assegni.

Dalla condotta dolosa del professionista, integrante penalmente il delitto di peculato per il quale il notaio è stato condannato, sono derivati, ad avviso della Procura, danni patrimoniali per complessivi euro 348.624,46 per le mancate entrate (euro 149.155,58), per le maggiori spese per sanzioni, interessi, diritti di notifica (euro 94.557,88), per il disservizio creato essendosi rese necessarie ulteriori attività straordinarie di recupero del dovuto (avvisi di liquidazione per il recupero dell'imposta dai coobbligati in solido, pur adempienti all'obbligo di versamento dell'imposta al momento del rogito notarile; iscrizioni a ruolo e monitoraggio delle stesse) all'Amministrazione finanziaria (euro 104.911,00);

- sono stati depositati dodici atti di citazione nei confronti dell'ex Amministratore delegato e Presidente di una società - DUOMO GPA srl di Milano, ora in fallimento - concessionaria della riscossione di tributi locali (in particolare Imposta Comunale Pubblicità) per alcuni Comuni della Regione. L'amministratore ha omesso di comunicare agli enti l'effettivo ammontare delle imposte riscosse, limitandosi a contabilizzare le entrate solo sino al limite dell'importo contrattualmente stabilito (quale minimo contrattuale da riversare all'ente, disancorato dall'effettiva entità della riscossione) e manipolando i dati della riscossione nei sistemi gestionali aziendali interni, e non ha riversato le somme dovute ai Comuni, come conseguenza della cattiva gestione complessiva della società esitata in stato di insolvenza e bancarotta. È pendente il processo penale per peculato dinanzi al Tribunale di Milano. Il danno complessivamente azionato è pari ad euro 431.156,67;

- un sovrintendente della Polizia di Stato è stato convenuto in giudizio in quanto, quale referente master per la gestione del contratto di telefonia tipo multi business stipulato da uno dei locali Uffici di Questura e TIM si appropriava (2009-2010) delle somme riscosse, nella citata qualità, dai singoli Agenti titolari del rapporto di telefonia mobile nel contesto del più ampio contratto

aziendale tra la polizia di Stato e il predetto gestore. Il danno è stato quantificato nell'importo di euro 111.968,30 versato dal Ministero dell'Interno a TIM in conseguenza dell'omesso riversamento da parte del dipendente infedele;

- è stato depositato un atto di citazione per omesso riversamento dei proventi (integrante il delitto di peculato nel processo penale pendente) relativi al gioco del lotto per le settimane del 5 del 12 settembre 2018.

Il danno complessivo accertato è risultato pari a 42.038,34 euro, tenuto conto dell'intervenuto recupero di euro 2.000,00.

Con sentenza n. 114/2019 il ricevitore del lotto è stato condannato, come da domanda della Procura.

E' stato emesso invito a dedurre nei confronti del titolare di un'officina autorizzata alla revisione dei veicoli, incaricato di riscuotere i diritti di motorizzazione, pagati dai clienti richiedenti la revisione stessa e non riversati all'erario, per un ammontare, contestato come danno subito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari ad euro 158.706,00. L'istruttoria è stata definita con atto di citazione nel 2020.

Oltre alle sentenze già citate, con riferimento a tale tipologia di danni, è stata emessa (su atto di citazione 2018) la sentenza n. 56/2019, con la quale è stato condannato un funzionario del Comune di Trieste, responsabile del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e agente contabile, a risarcire il danno da mancati riversamenti (dolosamente occultati attraverso la mancata contabilizzazione di quanto incassato e non versato o l'annotazione nei registri contabili solo parziale come da pari (parziale) riversamento) delle entrate riscosse da utenti del mercato per pagamento degli scontrini per i parcheggi, dei canoni per l'utilizzo dei box, degli abbonamenti per sosta automezzi.

Il dipendente è stato condannato a risarcire il danno di euro 701.118,33 per la sottrazione delle entrate di competenza dell'ente e quello di euro 56.019,63 in considerazione delle maggiori spese sopportate dall'ente per definire le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle maggiori imposte, sanzioni e interessi.

Con 41 sentenze sono stati condannati AIPA spa - concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle imposte di pubblicità e dei diritti di affissione per conto di alcuni Comuni della Regione - e il suo amministratore in relazione all'omesso riversamento delle imposte e dei diritti riscossi nell'esecuzione dei contratti in questione. Le sentenze di condanna sono state emesse per importi complessivi di euro 326.048,08 come da domande (2018) della Procura.

Danni da indebiti rimborsi di spese di missione

- è stato contestato in un atto di citazione notificato al Presidente di un Consorzio un danno pari ad euro 64.389,83, per la presentazione, la richiesta e l'ottenimento, dal 2008 al 2014, di rimborso di spese dal medesimo sostenute per esigenze personali o di liberalità, non compiute nell'interesse dell'Ente, ma per interesse e finalità egoistiche svincolate dalle esigenze di rappresentatività dell'Ente, mediante allegazione di documentazione artefatta ad opera della sua complice (la sua segretaria personale) utile a rappresentare astrattamente un titolo di spesa ammissibile, con induzione in errore del Responsabile della Ragioneria (econo­mo dell'Ente), ritenuto anche lui responsabile in via sussidiaria per colpa grave.

La Sezione ha condannato (citazione 2018), con sentenza n. 62/2019, ricostruttiva delle fonti normative di riferimento e pronunciata pur in presenza di un'archiviazione in sede penale, un alto Dirigente Soprintendente del MIBACT per il rimborso illegittimo, autoliquidato, di spese di missione presso una sede distaccata rispetto a quella principale - rispetto alla quale la prima non era a distanza chilometrica tale da comportare il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di pernottamento in struttura alberghiera - e presso la sede ministeriale - in relazione alla quale non sono state ritenute documentate adeguatamente le motivazioni delle asserite missioni). La condanna, come da domanda della Procura, è pari ad euro 10.954,11.

Spese per il personale

- è stato contestato al Presidente di un Consorzio un danno pari ad euro 90 mila (circa) per le spese sostenute dall'ente quali benefit aziendali - acquisto autovetture, pagamento spese carburante, pedaggi autostradali, alloggio, ecc. - genericamente quanto indebitamente riconosciuti a favore dei Dirigenti Generali al di fuori di singole ipotesi di "missione".

Danni nella sanità

Sono state avviate e definite numerose istruttorie per danni da *malpractice*.

In due fattispecie i procedimenti sono stati definiti con provvedimenti di archiviazione dopo l'emissione di inviti a dedurre ai presunti responsabili, in accoglimento delle deduzioni dei soggetti destinatari dell'atto in un caso e degli esiti di una consulenza tecnica disposta in conseguenza di quanto emerso anche in sede di audizione nell'altro.

In materia è intervenuta la legge n. 24 del 2017, che (come da precedenti univoci orientamenti giurisprudenziali) ha riconosciuto che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato - vittima di malasanità - nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o dell' esercente la professione sanitaria, titolare dell' azione di responsabilità per danno erariale sia il Pubblico Ministero contabile.

Nella quantificazione del pregiudizio - la condanna non può essere superiore al triplo della retribuzione annua - deve tenersi conto delle situazioni di difficoltà, anche di natura organizzativa, nelle quali ha operato l' esercente la professione medica.

Nelle pronunce della Corte intervenute nell' ultimo biennio si è esclusa la retroattività della nuova normativa per le fattispecie che si sono verificate prima della sua entrata in vigore, in quanto la legge disegna un nuovo sistema di responsabilità professionale e ha, pertanto, natura sostanziale, con la conseguenza che le disposizioni di natura processuale (prevedenti una procedura non richiesta nel sistema previgente), pure in essa contenute, vanno lette in connessione con il complesso del nuovo regime di responsabilità, non essendone ipotizzabile un' applicazione avulsa dalla intera vigenza del nuovo sistema⁶⁶.

Nel settore della sanità sono stati emessi gli atti di citazione riportati nel paragrafo 'danni da assenteismo' e diversi inviti a dedurre.

È stato emesso un invito a dedurre nei confronti di un' operatrice sanitaria che, sulla base degli accertamenti effettuati dalla stessa Azienda sanitaria danneggiata coordinata dalle competenti Procure penali (Treviso e Udine), ha omesso di somministrare, in tutto o in parte, i vaccini che aveva l' obbligo di inoculare in bambini sottoposti a sedute vaccinali, nel periodo dal 2009 al 2015 nel quale operava alle dipendenze dell' Azienda Sanitaria 3 - Alto Friuli.

Le indagini prendevano avvio dalla segnalazione di anomalie nella condotta dell' operatrice sanitaria da parte di alcune colleghe che prestavano servizio, come lei, presso l' Azienda sanitaria di Treviso nella quale si era trasferita nel gennaio 2016: le operatrici sanitarie rinvenivano, all' interno di un contenitore adibito alla raccolta di rifiuti sanitari speciali, fiale e siringhe contenenti quantità significative di farmaco vaccinale, residui di attività di competenza in via esclusiva della dipendente denunciata, mentre il protocollo sanitario per la somministrazione del vaccino prevede integrali aspirazione del medesimo da una fiala predosata e sua inoculazione cutanea e/o sottocutanea nel soggetto da vaccinare.

La complessa attività di polizia giudiziaria svolta dai NAS di Udine e dall' Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" nell' ambito del procedimento penale aperto dalla

⁶⁶ CdC Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 93/2017; Sezione Prima Centrale d' Appello n. 536/2017

Procura di Udine, supportata dagli esiti dell'incidente probatorio disposto dal GIP, ha consentito di individuare la dipendente responsabile delle omesse vaccinazioni e, di conseguenza, (oltre che della consumazione di un reato per il quale nei confronti della medesima risulta chiesto e disposto il giudizio penale) anche di danni finanziari concreti e attuali

Rilevata la sussistenza di danni da maggiori spese, cioè da spese prive di utilità per l'Azienda sanitaria e le collettività interessate, la Procura ha quantificato - attraverso l'elaborazione dei dati forniti dall'Amministrazione danneggiata - il danno erariale diretto prodotto dall'operatrice sanitaria in ragione della mancata somministrazione di vaccino sul campione di bambini sottoposti a controllo - pari ad euro 5.566,21 - e il danno da disservizio consistente nelle spese sostenute dall'Azienda per il piano straordinario di prevenzione avviato dalla Direzione Centrale della Salute per ristabilire un'efficace copertura vaccinale attraverso la ri-somministrazione di tutte le tipologie di vaccini solo dichiaratamente somministrati ai bambini che (solo) sulla carta risultavano essere stati vaccinati dall'assistente sanitaria nel periodo nel quale era stata alle dipendenze dell'Azienda - pari complessivamente ad euro 655.414,35 (euro 558.230,12 quali spese sostenute dall'ASS n. 3 ed euro 97.184,23 dall'ASUI di Udine).

Un altro invito è stato emesso nei confronti di un medico, primario di urologia e direttore del dipartimento chirurgico di un presidio ospedaliero della Regione, che non ha riversato all'ente quota parte dei corrispettivi delle prestazioni specialistiche rese - anche in orario di servizio - in regime di libera professione intra-moenia, senza peraltro rilasciare alcuna certificazione ai pazienti visitati (n. 2.515 visite, con incassi non sottoposti a tassazione, nel periodo di tempo 2011-2016). Sono stati individuati profili diversi di danno (da mancato riversamento di quota parte dei corrispettivi; da indebita percezione dell'indennità di esclusiva in presenza di attività libero professionale privata; da compensi per attività libero professionale privata non autorizzata e in violazione del regime per le prestazioni intra moenia; da retribuzione inutilmente corrisposta al medico per le ore di assenza dal servizio per lo svolgimento di attività di libera professione non autorizzata all'interno della struttura aziendale; all'immagine) per complessivi euro 864.723,94.

Due procedimenti, all'interno dei quali sono stati emessi inviti a dedurre per danni da inadeguato trattamento chirurgico, notificati ai responsabili della scelta dell'intervento e a coloro che lo eseguirono e con i quali sono stati contestati risarcimenti a terzi di euro 400.000,00 (in ciascun procedimento) sono stati definiti con provvedimenti di archiviazione, in un caso in accoglimento delle deduzioni dei soggetti interessati, nell'altro dopo l'acquisizione di una consulenza tecnica.

Danni nel settore dei contratti pubblici

Il settore dei contratti è uno di quelli più a rischio e va monitorato per i risvolti economico-finanziari connessi ad azioni illegali: maggiori spese per affidamenti senza gara, per contenziosi, per condanne a risarcire i danni subiti dagli aspiranti contraenti non aggiudicatari dei lavori o dei servizi.

Il bisogno di attenzione si è intensificato anche per lo spazio maggiore che l'ordinamento assegna alle soluzioni flessibili, nell'ottica della semplificazione e dell'efficienza delle procedure di negoziazione.

Il danno alla concorrenza e quello da perdita di chance sono utilizzati per la valutazione dei pregiudizi economici subiti dalle Amministrazioni appaltanti nelle ipotesi di vizi selettivi dell'evidenza pubblica.

Ad un Soprintendente del MIBACT è stato contestato in un atto di citazione il danno causato in relazione a quattro opere monumentali affidate direttamente ad un'impresa con sede a Roma, facendo ricorso - illecitamente, perché in assenza dei presupposti legittimanti, ad avviso della Procura - all'istituto della "somma urgenza". Si è accertato, infatti, che i lavori erano programmati e finanziati da tempo, non è risultata documentata la loro somma urgenza - mentre è intercorso un tempo rilevante tra programmazione e constatazione della somma urgenza e tra quest'ultima e la realizzazione dei lavori - e non si è proceduto, prima dell'individuazione del contraente, ad un confronto concorrenziale minimo, con conseguente violazione dei principi in materia discendenti dalla normativa comunitaria e nazionale. La scelta dell'amministrazione, ripetuta per i quattro procedimenti, è stata dannosa finanziariamente, ad avviso della Procura. Il pregiudizio è stato contestato nell'importo di euro 107.628,53, corrispondente al mancato risparmio in ogni contratto - calcolato tenuto conto della media dei ribassi per tali tipologie di lavori negli anni di riferimento, accertata tecnicamente attraverso delega ad un Dirigente pubblico - derivante dall'omesso ricorso alle regole dell'evidenza pubblica (quanto meno dall'omesso ricorso ad un confronto minimo).

È stato emesso un invito a dedurre nei confronti dei componenti della Commissione giudicatrice per l'individuazione della migliore offerta nella gara di appalto per l'affidamento della gestione di un centro di accoglienza di richiedenti asilo. Il danno contestato è pari all'importo del risarcimento, pari ad euro 117.166,30, erogato dal Ministero dell'Interno in favore della società esclusa dalla gara, ricorrente vittoriosa dinanzi al Consiglio di Stato. Sono state riferite alla condotta della Commissione anche le spese di lite (euro 7.486,19).

Con sentenza n. 115/2019 è stato condannato a risarcire il danno di euro 12.624,00 un progettista/direttore lavori per conto di un Comune. Il pregiudizio contestato discende dal risarcimento del danno al quale l'ente è stato condannato dal Giudice civile in favore di un privato

leso, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un teatro di proprietà comunale, dalla mancata osservanza delle distanze di mt 10 tra edifici che si fronteggiano, dall'indebita invasione del confine e dall'innalzamento del suolo con alterazione del deflusso delle acque e pregiudizio alle vedute.

Danni da indebita percezione di contributi pubblici a sostegno delle attività produttive

La maggior parte dei fenomeni di devianza finanziaria dedotti in giudizio attiene all'ambito dei contributi pubblici erogati ai privati per il sostegno dell'attività imprenditoriale e dell'agricoltura e le irregolarità maggiormente rilevate sono relative all'uso illecito delle risorse finanziarie pubbliche ricevute e sviate dagli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dagli enti erogatori.

I finanziamenti dovrebbero generare un impatto significativo sul tessuto economico, con effetto di crescita del sistema, che, invece, viene a mancare.

Le irregolarità accertate evidenziano la debolezza del sistema, che dovrebbe intercettare l'illegalità, e la necessità di controlli non formali nella fase di concessione del contributo e vigilanza in corso di realizzazione del progetto finanziato e di risorse umane adeguate alla verifica della reale ricaduta in termini di sviluppo produttivo e di occupazione di ciò che viene finanziato⁶⁷.

Le irregolarità riscontrate nel 2019 si pongono in linea di continuità con quelle già accertate negli anni precedenti:

- ricorso a forniture di terzi, privi del requisito della terzietà in quanto imprese collegate in vario modo con l'impresa beneficiaria/percettrice;
- falsa attestazione di avvenuto pagamento delle prestazioni ricevute;
- autorelazioni falsamente attestanti l'avvenuto adempimento del progetto proposto e del programma finanziato;

⁶⁷ l'inefficienza degli stadi di controllo di competenza della PA si ripercuote (con particolare riferimento ai fondi euro-unitari amministrati dalla Regione) sull'obbligo dello Stato italiano di adoperarsi in osservanza del c.d. "principio di assimilazione" (art. 280 TCE, ora art. 325 TFUE), in forza del quale si riconosce sussistente un obbligo giuridico per lo Stato di effettuare un'efficace azione repressiva che persegua il recupero delle indebite erogazioni. Sussiste, infatti, la responsabilità *sussidiaria* dello Stato qualora si riconoscano come insufficienti i procedimenti di controllo dallo stesso posti in essere, con conseguente imputazione di responsabilità allo Stato stesso, come stabilito dall'art. 23 del regolamento CEE n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che obbliga gli Stati membri a: "(...) *ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l'intermediario e/o il promotore apportano la prova che l'abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate*"

- presentazione nei rendiconti di fatture non quietanzate che, negli accertamenti della Procura, non risultano pagate o appaiono quietanzate successivamente alla data di presentazione del rendiconto o ancora oggetto di compensazione contabile (non dichiarata all'ente erogatore).

Numerosi sono stati gli atti di citazione in questo ambito.

- è stato emesso un atto di citazione nei confronti del titolare di un'impresa agricola in dipendenza dall'illecito ottenimento di contributi euro-unitari provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) mediante dichiarazioni non veritiere attestanti la disponibilità di terreni sui quali non vantava titoli per la conduzione, perché non riconosciuti dai proprietari, a volte deceduti in data anteriore al dichiarato accordo verbale. Le false dichiarazioni in materia di possesso dei requisiti per l'accesso al contributo risultano particolarmente frequenti in materia di contributi agricoli PAC, fetta molto rilevante dei contributi euro-unitari.

Il danno è stato quantificato in euro 385.817,93, somma pari all'ammontare dei contributi chiesti negli anni 2007-2017 ed erogati da AGEA. L'atto di citazione, emesso anche nei confronti del figlio dell'imprenditore beneficiario - che, quale responsabile del Centro Assistenza Agricola (CAA), ha contribuito causalmente alla rappresentazione fraudolenta - è stato preceduto da invito a dedurre con domanda cautelare, autorizzata con decreto presidenziale n. 7/2019 e confermata con ordinanza n. 1/2020.

Con sentenza n. 28 del 2020 è stata interamente accolta la domanda della Procura e disposta la conversione del sequestro in pignoramento;

- sono stati emessi, per fattispecie analoghe a quella appena trattata, due atti di citazione , con contestazione di danni pari ad euro 71.891,07 e ad euro 58.889,90 rispettivamente;

- sono state convenute in giudizio due imprese artigiane, i loro titolari (coniugi nella vita) e una società in nome collettivo con il legale rappresentante, che hanno mal gestito ingenti risorse pubbliche erogate nel tempo (2003-2011) dalla Regione FVG a titolo di contributi per progetti finalizzati a produrre innovazione, distraendoli dalle finalità di interesse pubblico che ne giustificavano l'assegnazione e impiegandoli per fini esclusivamente privati ed egoistici.

Il danno è stato accertato in complessivi euro 361.517,07. A tutela del credito erariale la Procura ha chiesto, in sede di invito a dedurre, il sequestro - domanda cautelare accolta con decreto presidenziale n. 6 dd. 14.6.2019 e confermata con ordinanza n. 5 dd. 23.9.2019 - del bene immobile di proprietà dei titolari delle imprese beneficiarie dei contributi;

- è stata contestata una fattispecie di *mala gestio* di contributi regionali percepiti da un'associazione privata a sostegno della realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia e per l'incremento del movimento turistico. Nel

caso di specie è stata contestata la responsabilità amministrativo contabile per la percezione di contributi sulla scorta di una programmazione progettuale di eventi che non è stata realizzata o solo parzialmente, mentre la maggior parte dei contributi assegnati è stata utilizzata per fini personali. La rendicontazione annuale presentata alla Regione ha contenuto - per anni - dati non veritieri, tuttavia non facilmente smascherabili senza l'intervento investigativo.

Il giudizio è stato radicato nei confronti dell'Associazione e del suo legale rappresentate in quanto agente materiale della condotta produttiva di danno. Il valore del danno contestato è pari ad euro 387.851,61.

Con sentenza n. 99/2019 la Sezione FVG ha accolto la domanda risarcitoria formulata dalla Procura (limitatamente all'importo di euro 368.869,03, disponendo la conversione del sequestro (autorizzato con decreto presidenziale e confermato con ordinanza) in pignoramento. La sentenza risulta appellata;

- un atto di citazione è stato emesso - per il danno causato alla Regione FVG, accertato in euro 42.721,55 - nei confronti del legale rappresentante di un'associazione che avrebbe dovuto promuovere e diffondere la lingua friulana nel territorio regionale e perciò beneficiaria di contributi con riferimento al periodo 2009-2013. Il ripetuto intervento pubblico è risultato indebito, considerato che le azioni finanziate, simulate attraverso la presentazione di falsa documentazione di spesa, non sono state poste in essere, con mancata realizzazione dell'interesse pubblico perseguito dalla Regione erogatrice;

- un atto di citazione ha riguardato l'indebita percezione, da parte di una società, di un contributo pubblico erogato dalla Regione FVG. La beneficiaria ha prospettato in sede di domanda di partecipazione al bando che avrebbe utilizzato il contributo richiesto ai sensi della n.5/2006 per finanziare le attività di promozione di conoscenze, ovvero di aggiornamento tecnico, informazione e consulenza, da svolgersi, quale erogatrice di servizi, a favore delle imprese agricole singole o associate regionali e delle cooperative e loro consorzi, denominati fruitori dei servizi stessi. Dall'istruttoria espletata è emerso che in realtà l'attività svolta a favore delle imprese agricole si era limitata alla raccolta dei dati per la presentazione delle domande di contributi in agricoltura (ad es. la Domanda Unica di Pagamento) in tema di PAC e alla tenuta delle scritture contabili, qualche volta addirittura nei confronti di aziende agricole ignare di partecipare al predetto sistema di informazione incentivante dell'agricoltura finanziato dalla Regione. Il valore del danno contestato è pari ad euro 20.014,83;

- un atto di citazione ha riguardato una società cooperativa agricola, esercente l'attività di acquacoltura in acque dolci e servizi connessi, e il suo legale rappresentante, che non hanno rispettato - parzialmente - il vincolo di destinazione gravante sul contributo erogato dalla Regione

FVG, a valere sul F.E.P. (Fondo europeo per la pesca) per l'esecuzione, nel periodo 2010-2011, del progetto volto a valorizzare il prodotto ittico delle valli da pesca della laguna di Grado e Marano. Il danno contestato è stato determinato in euro 30.000,00, pari all'importo del contributo deviato dalle finalità per le quali era stato concesso ed erogato.

Sono stati emessi due inviti a dedurre con specifico riferimento al contrasto alle frodi commesse in danno al bilancio all'Unione Europea nel comparto della Politica Agricola Comune (P.A.C.) – Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.) sulla base di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza (fenomeno 'apri e chiudi') su vari soggetti che:

-hanno fatto istanza di accesso alla Riserva Nazionale dei titoli, in qualità di "Nuovi Agricoltori", per ottenere gratuitamente una quantità di "diritti all'aiuto" commisurata agli ettari di terreno dichiaratamente posseduti ed utilizzati per l'avvio di una nuova attività agricola;

-dopo aver chiesto e percepito i contributi derivanti dal neo-instaurato abbinamento tra terreni posseduti/condotti in locazione e titoli ottenuti, hanno rivenduto questi ultimi ad altri soggetti entro un periodo non superiore al triennio e sono usciti dal settore.

Dai controlli eseguiti è emerso un reiterato *modus operandi* in cui gli stessi terreni agricoli (pur in annualità diverse) vengono utilizzati al bisogno da diversi "Nuovi agricoltori" nelle loro istanze di ottenimento gratuito dei diritti all'aiuto ("Dichiarazioni per l'Accesso alla Riserva Nazionale"). I terreni *de quibus*, al termine delle annualità per le quali sono stati "dichiarati" dai "Nuovi agricoltori" nell'iter di assegnazione dei titoli gratuiti (con successivo ottenimento dei correlati contributi), vengono infine "restituiti" agli originari assegnatari. I titoli della Riserva Nazionale così ottenuti dal neo-imprenditore in via gratuita vengono immediatamente dopo venduti (a prezzi di pura facciata) all'impresa/società di famiglia, la quale a sua volta, nell'anno successivo cumula i titoli già in possesso con i titoli ricevuti dal familiare compiacente. In tale modo si ottengono contributi PAC commisurati sull'intero ammontare dei titoli (ordinari e della Riserva Nazionale), così fittiziamente "cartolarizzati" al fine di aumentare il compendio aziendale sul quale viene calcolata la misura della contribuzione pubblica in ambito agricolo, nazionale-europeo-regionale.

Oltre alle sentenze richiamate, è stata emessa la pronuncia n. 78/2019, con la quale la Sezione ha condannato un imprenditore agricolo al risarcimento di euro 28.040,42 in favore di AGEA per contributi PAC indebitamente percepiti.

Danni da assenteismo (retribuzione corrisposta per ore di assenza ingiustificata dal lavoro, danno all'immagine)

Diverse amministrazioni hanno dato attuazione, nel corso dell'anno, all'art. 55 *quater* del d.lgs. n. 165 del 2001⁶⁸, che ha riformato il lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, rafforzando il sistema disciplinare con il d.lgs. n. 150 del 2009, attraverso l'introduzione di disposizioni sanzionatorie, successivamente inasprite con il d.lgs. n. 116 del 2016 e con il d.lgs. 75 del 2017 e innovate nelle procedure con il d.lgs. n. 118 del 2017.

Ne è risultata, in funzione deterrente e sanzionatoria, una più rigorosa disciplina delle fattispecie di assenteismo del dipendente pubblico⁶⁹ quando la falsa attestazione della presenza in servizio venga accertata in flagranza, o anche attraverso strumenti di sorveglianza e registrazione degli accessi e delle presenze.

Il d.lgs. n. 118 del 2017 è intervenuto poi sulle procedure da seguire dopo l'avvio del procedimento per il licenziamento disciplinare e ha sottoposto a termini stretti l'azione per il danno all'immagine della PA esercitata dalle Procure.

Le istruttorie riguardanti casi di assenteismo definiti nel 2019 e le denunce di danno pervenute nello scorso anno costituiscono prova della persistenza del fenomeno (negli anni 2016-2019), da sottoporre a doverosa vigilanza, per i riflessi economici sull'erario - in termini di spesa inutile per esborsi retributivi in assenza di controprestazione lavorativa - e per la lesione che l'illecito produce alle Amministrazioni in termini di perdita di credibilità e reputazione.

Sono stati emessi diversi atti di citazione con riferimento a tali fattispecie:

- nei confronti di due dirigenti medici ospedalieri (odontoiatri e coniugi nella vita) in servizio presso un'azienda sanitaria friulana, i quali, con condotte reiterate e sistematiche (per le quali risultano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Gorizia), erano soliti allontanarsi, non autorizzati, dalla sede di lavoro per svolgere attività varia di interesse personale, tra le quali l'attività libero professionale espletata presso uno studio privato anche durante l'orario di servizio.

Dalle condotte in questione, all'esito dell'attività di accertamento compiuta, la Procura ha ritenuto sia derivato un danno erariale complessivo pari a 82.672,13 euro a carico di uno dei due medici, a

⁶⁸ la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione Giurisdizionale per l'Umbria con riferimento all'art. 55 *quater*, comma 3 *quater*, ultimo periodo, avente ad oggetto la quantificazione della sanzione prevista per il danno all'immagine in materia - che, per espressa previsione normativa, non può essere mai inferiore a sei mensilità della retribuzione in godimento - per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità e per eccesso di delega

⁶⁹ come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con ordinanza n. 6/2018, l'ipotesi di danno all'immagine prevista dall'art. 55 *quater* comma 3 *quater* "(...) ha natura speciale rispetto alle ipotesi di danno all'immagine derivante da reato" - previste (anzitutto) all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile⁶⁹) dall'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009⁶⁹ e oggi dall'art. 51, comma 7, del codice di Giustizia contabile⁶⁹ - come si desume dalla considerazione di alcuni indici normativi⁶⁹, con la conseguenza che l'assenza di un giudicato penale di condanna per un delitto commesso in danno della PA non osta all'esercizio dell'azione di responsabilità all'esame, quando l'Amministrazione segnali all'Ufficio di Procura l'avvio del procedimento disciplinare

titolo di danno patrimoniale per le ore non lavorate ma retribuite e di danno all'immagine recati all'azienda.

Per l'altro, il danno è stato complessivamente quantificato in euro 434.760,43, comprensivo del danno patrimoniale per le ore non lavorate, del danno correlato alla violazione del dovere di esclusività - in considerazione del regime di impegno a tempo pieno prescelto dal professionista - e del danno all'immagine;

- nei confronti di un medico ospedaliero, che ha illecitamente fruito di permessi retribuiti per assistenza ai genitori anziani ai sensi della legge n. 104 del 1992 e di giornate di astensione dal lavoro per malattia, mentre in realtà si dedicava ad attività lavorativa privata e a svago personale. I danni patrimoniale e all'immagine contestati sono pari ad euro 57.960,25;

- nei confronti di due dipendenti dell'Amministrazione finanziaria (Ragioneria territoriale) per le condotte truffaldine poste in essere nel 2018 e dalle quali sono derivati danni patrimoniali e all'immagine per complessivi euro 25.709,59.

Sono stati emessi due inviti a dedurre nei confronti di dipendenti regionali per i danni patrimoniali conseguenti a condotte di assenteismo, definiti con provvedimenti di archiviazione per l'intervenuta rifusione degli importi contestati e, in alcuni casi, rideterminati *in minus* in accoglimento parziale delle deduzioni degli interessati.

In relazione a fattispecie analoghe e per i profili di danno esaminati è stata emessa la sentenza n. 32/2019 di condanna di quattro dipendenti comunali.

Danni indiretti

- è stato emesso un atto di citazione per il danno causato al Ministero dell'Interno da alcuni Agenti di Polizia, in conseguenza degli esiti nefasti dell'azione di contenimento fisico di un soggetto (ritenuto) pericoloso, determinativa del decesso - per effetto dell'eccesso del trattamento contenitivo - del soggetto ai cui familiari il Ministero è stato condannato a risarcire oltre un milione di euro.

Le cause del decesso venivano accertate in "asfissia da posizione" (anche conosciuta come "asfissia da restrizione o da arresto"), una forma di asfissia che si verifica quando, durante azioni atte a domare e bloccare un individuo (con mezzi meccanici quali manette oppure con mezzi fisici con l'utilizzo delle mani), si cagioni compromissione della ventilazione, con insufficiente ossigenazione ematica in relazione alle necessità del corpo e alle sue richieste (ipossia) che evolve in una aritmia cardiaca". La condotta contestata, come rilevato dalle perizie assunte in sede penale e civile, osserva il Giudice ordinario "è consistita nell'aver protratto la contenzione al suolo, esercitando per tanto tempo una pressione che si è rivelata letale. Un comportamento non imposto e neppure previsto da

alcuna norma, regolamento, manuale (nelle Scuole si insegna, al più, e fermo restando il primo obbligo di sincerarsi subito delle condizioni fisio-psichiche del soggetto, di spostare quest'ultimo dal luogo dell'ammannimento e di trasferirlo negli uffici di polizia). Tenuto conto delle circostanze e modalità del fatto, la Procura ha ritenuto sussistente il nesso di causalità fra l'azione dei poliziotti e l'evento morte, in concreto prevedibile. Il danno contestato agli Agenti di Polizia è pari ad euro 1.171.963,44;

- al Presidente di un Consorzio - in concorso con altri - si è contestata con un atto di citazione la causazione di un danno pari ad euro 443.073,83 per l'inutile dispendio di risorse pubbliche finanziarie derivato dall'obbligo sancito giudizialmente dall'AGO di risarcire alcuni dipendenti illecitamente e maldestramente licenziati dal Consorzio per volontà del Presidente. L'evento dannoso - consistito nell'adozione di provvedimenti di licenziamento di dipendenti del Consorzio in assenza di valide cause di supporto - è stato determinato da un comportamento connotato dalla volontarietà e consapevolezza di violazioni di atti e cautele, corrispondenti a doveri d'ufficio e l'inadempimento ha integrato la dolosa negligenza nella gestione del patrimonio pubblico e non correttezza nella utilizzazione delle risorse pubbliche;

- al Sindaco di un Comune per le spese difensive che l'ente ha sopportato nel giudizio dinanzi al TAR, che ha accertato la violazione, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di astensione dalla partecipazione alla seduta consiliare e alla votazione di una deliberazione avente ad oggetto una variante urbanistica, rispetto alla quale versava in una situazione conflitto di interessi. Il danno contestato nell'atto di citazione è pari ad euro 5.544,00.

Danni da violazione del dovere di esclusività

- un atto di citazione è stato emesso nei confronti di un professore universitario, il quale, in violazione delle disposizioni poste a tutela del dovere di esclusività, ha svolto incarichi professionali non autorizzati dall'ateneo di appartenenza e ha ricoperto cariche all'interno di società aventi scopo di lucro in contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 60 del d.p.r. n.3/57 e dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Il danno complessivo per il quale è stata proposta l'azione è risultato pari ad euro 535.232,00 corrispondenti all'importo che il professore avrebbe dovuto versare all'Amministrazione in ragione dei compensi ottenuti per le attività non autorizzate, con l'aggiunta dell'importo differenziale tra quanto percepito a titolo di indennità di tempo pieno e quanto avrebbe dovuto percepire per il tempo definito;

- un giudizio instaurato con atto di citazione ha preso avvio da un procedimento disciplinare a carico di un dipendente dell'AAS 2 in qualità di Ausiliario Specializzato Addetto Assistenza A1, in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno in esclusiva, per aver - quest'ultimo - esercitato attività commerciale in proprio (quantomeno dal 31.3.2016 al 14.4.2017, periodo di osservazione della Polizia Giudiziaria), senza autorizzazione alcuna, in violazione del regime di esclusività, durante le ore di servizio, con utilizzo di mezzi dell'Azienda Sanitaria e con profitto illecito di proventi corrisposti da terzi, nonché derivante dall'uso di tempo lavorativo e di beni aziendali.

Dalle indagini effettuate è emerso che il dipendente aveva percepito da terzi, per le prestazioni di meccanico-carrozziere (abusivo) effettuate sulle loro vetture, la somma di euro 18.115,00 nel 2016 e di euro 4.911,00 nel 2017 per un totale di euro 23.026,00. Lo svolgimento dell'attività e la percezione di tali somme sono avvenute in violazione dell'obbligo di esclusività che lega il dipendente pubblico all'Amministrazione pubblica datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 60 del d.p.r. n. 3/1957.

In quanto attività commerciale incompatibile con lo status di dipendente pubblico, la stessa non è autorizzabile e non è stata autorizzata.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1, comma 56 (e seguenti) della l. n. 662/1996 e dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 risulta che il divieto assoluto di esercizio di un'attività professionale-autonoma-impresoriale da parte del dipendente pubblico (vietata dall'art. 60 DPR n. 3/1957) subisce un temperamento qualora il rapporto di lavoro pubblico sia a tempo parziale pari o inferiore al 50%. In tale caso - previa richiesta di autorizzazione, necessaria per la concorrente valutazione di assenza di conflitto di interessi - il dipendente percepisce un trattamento retributivo corrispondente al tempo parziale prescelto.

La differenza di trattamento economico tra tempo pieno e tempo parziale al 50% si configura come parametro idoneo a fornire la metodologia di calcolo del danno erariale azionato pari ad euro 14.034,00.

Sono stati inoltre contestati al dipendente il costo indebito subito dall'Azienda per la corresponsione di emolumenti retributivi ingiustificati - euro 2.038,92 - corrispondenti al tempo dedicati, in orario di lavoro, all'attività di meccanico/carrozziere non autorizzata; il danno - euro 5.591,27 - per non autorizzato e illecito uso dell'auto di servizio; il danno all'immagine nell'importo di euro 14.034,00.

Con sentenza n. 139 del 8.11.2019 la Corte ha accolto le domande della Procura limitatamente all'importo complessivo di euro 24.794,49.

Sono stati emessi due inviti a dedurre, sempre per i danni conseguenti alla violazione del dovere di esclusività, nei confronti di due professori universitari (danni contestati: euro 132.738,76 - somma di quanto indebitamente percepito in violazione del dovere di esclusività da società per attività non autorizzabili/non autorizzate (euro 74.962,00) e del regime di tempo pieno (euro 57.776,76) - ed euro

1.353.412,64 - somma di quanto indebitamente percepito in violazione del dovere di esclusività da società per attività non autorizzabili/non autorizzate (euro 270.895,00), dell'obbligo di versare una percentuale delle quote di royalties derivanti dallo sfruttamento di brevetti (euro 811.775,60) e del regime di tempo pieno (euro 270.742,60).

Danni da disservizio e all'immagine

Si tratta di categorie di danno pubblico concepite dal diritto giurisprudenziale, come il danno alla concorrenza e quelli da perdita di chance e da tangente, tutte rimesse, quanto a quantificazione, ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Con danno da disservizio si intendono le spese inutili derivanti dalla interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione di servizio e retribuzioni nei casi nei quali le seconde risultino erogate a vuoto per prestazioni non rese o rese in modo difforme rispetto alla prestazione dovuta; i costi delle attività straordinarie di accertamento degli illeciti commessi dal dipendente infedele e quelli di ripristino della legalità; i costi inutilmente sostenuti con riferimento all'esercizio illecito e penalmente rilevante delle funzioni pubbliche, retribuite seppur deviate dal perseguimento dell'interesse pubblico e piegate alla realizzazione di interessi egoistici.

Rientrano nella categoria considerata, quanto a danno all'immagine, le fattispecie già richiamate in tema di assenteismo. E inoltre quelle che seguono:

- è stato notificato un atto di citazione nei confronti di un Carabiniere, condannato in sede penale per i delitti di peculato e traffico di droga. Il danno è stato quantificato nel doppio del valore del vantaggio personale acquisito, e, quindi, in complessivi euro 36.000,00. Con sentenza n. 125/2019 la Sezione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, avendo accertato l'intervenuto pagamento della somma offerta e assentita (euro 15.000) nel rito abbreviato ex art. 130 del codice di giustizia contabile;
- è stata convenuta in giudizio - per danno all'immagine della Regione connesso alla consumazione del reato di induzione indebita a promettere o dare utilità, una collaboratrice di uno degli Uffici del Lavoro, responsabile dello Sportello Assistenti familiari, condannata in sede penale per aver costretto o comunque indotto stranieri in cerca di occupazione a dare indebitamente delle piccole somme di denaro per poter lavorare in una data zona. Il danno contestato è stato determinato nel duplo - euro 2.400,00 - delle tangenti accertate. Nelle more del dibattimento la convenuta ha risarcito il danno limitatamente all'importo di euro 2.000,00. Il giudizio è stato discusso ed è stata emessa la sentenza n. 2/2020 di condanna all'importo di euro 2.400,00, al lordo del residuo importo già versato;

- un atto di citazione in giudizio è stato emesso nei confronti di un docente di un istituto d'istruzione superiore condannato definitivamente per reati di violenza sessuale consumati in ambito scolastico e con sfruttamento dello stesso contesto. Il danno all'immagine è stato quantificato in euro 24.000,00, corrispondenti al doppio del risarcimento dei danni subiti dalle (e riconosciuti alle) studentesse che si sono costituite parti civili nel processo penale.

Il convenuto ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato (art. 130 codice giustizia contabile), offrendo un risarcimento pari al 50% (euro 12.000,00) di quanto contestato. La Procura ha espresso parere favorevole e la Sezione ha emesso il decreto n. 8/2019 e, successivamente al versamento (2019) del risarcimento proposto, la sentenza n. 1/2020.

Sono stati emessi gli inviti a dedurre che seguono:

- nei confronti di un Agente di Polizia che nell'espletamento di operazioni antidroga nel 2008 e 2009, abusando dei suoi poteri e violando i doveri di servizio, rivolgeva minacce a terzi per costringere a contattare un altro soggetto e indurlo a cedere stupefacenti; redigeva falsi atti di polizia giudiziaria nei quali attestava falsamente di aver perquisito un soggetto e di averlo trovato in possesso di hashish; concorreva con un terzo, senza autorizzazione, all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di stupefacente; forniva falsa testimonianza, attestando false modalità di cessione di stupefacenti tra terzi. Sono stati contestati danni da disservizio e all'immagine, oltre che il danno indiretto per le somme erogate dal Ministero della Difesa ai terzi danneggiati e costituitisi parti civili nel processo penale, per complessivi euro 164.030,15. È stato definito il procedimento con un atto di citazione depositato nel 2020 per il danno indiretto e all'immagine (rideterminato in minus) e con un decreto di archiviazione quanto al danno da disservizio. Un altro invito ha riguardato la posizione di un Agente, concorrente con quello sopra indicato nei reati di "calunnia aggravata in concorso", "falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata in concorso" e "detenzione illecita di stupefacenti in concorso";

- è stato notificato un invito a dedurre nei confronti dei tre componenti (il Comandante e un agente della Polizia locale di un Comune e un membro esterno), di una commissione giudicatrice di un concorso per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di agente della Polizia locale, perché si avvalevano illegittimamente delle tracce delle preselezioni, delle due prove scritte (teorico e teorico-pratica) e del colloquio orale dell'esame suddetto, che dovevano rimanere segreti, al fine di procurare a soggetti partecipanti alla selezione l'indebito profitto patrimoniale consistente nel superamento della selezione pubblica e nella successiva assunzione quali Agenti di Polizia Municipale. Si è ritenuto sussistente un danno da disservizio - cioè un danno patrimoniale individuabile nel mancato raggiungimento delle utilità preventivate in base alle risorse umane, strumentali, finanziarie utilizzate violando i canoni della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia,

dell'economicità, della produttività, con decremento della produttività funzionale dell'amministrazione - tenuto conto delle spese inutilmente sostenute dall'Ente per l'espletamento della procedura selettiva quantificate in complessivi euro 14.268,03. A tale importo si sono aggiunti il danno derivante dalle spese a carico del Comune nel processo penale - euro 26.571,89 - e il danno all'immagine, determinato in un importo pari al doppio del danno da disservizio, e quindi in euro 28.536,00.

Sono state depositate due istanze per resa di conto nei confronti di un agente contabile di una casa circondariale che non aveva reso il conto del fondo detenuti 2016 e 2017.

La Sezione ha disposto la compilazione d'ufficio dei conti e applicato, con decreti n. 6 e n. 7 del 2019, la sanzione pecuniaria a carico dell'agente contabile.

Conclusioni

Il legame tra buon andamento ed efficienza amministrativa e risposta ai diritti sociali e ai diritti fondamentali della Persona deve far riflettere e orientare l'azione della PA in direzione di una gestione dei beni collettivi solidaristica, e non egoistica.

Le illecite sottrazioni e gli sprechi di risorse finanziarie di provenienza o destinazione pubblica, le diseconomicità, i disservizi richiedono interventi di ripristino del buon andamento, a tutela del benessere comune e individuale.

È, prima di tutto, necessario che la Pubblica Amministrazione operi nel rispetto della legalità, con trasparenza, imparzialità ed efficienza - e le Amministrazioni di questa Regione possono farlo - anche evitando di aggravare gli eventuali danni già prodotti⁷⁰, e questo è possibile in questo territorio, come è reso evidente in questa cerimonia (e nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali) dal numero di informazioni di danno provenienti dagli apparati pubblici e dalle misure di autocorrezione e di riparazione spontanea dei danni che, come Ufficio, la Procura registra annualmente.

È necessario nello stesso tempo che le Pubbliche Amministrazioni siano messe in grado di ben operare.

Come devono esserlo gli Uffici della Corte, perché la tutela dell'integrità della finanza pubblica e dell'efficienza richiede effettività del sistema di garanzie, preventive e successive.

L'effettività dei risultati contribuisce alla fiducia dei Cittadini nelle Istituzioni e infonde speranza nella società civile.

Concludendo, desidero esprimere parole di massimo apprezzamento al Presidente e ai Colleghi della Sezione Giurisdizionale, per aver sempre dato prova, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, di grande equilibrio nella considerazione delle ragioni delle parti, e al Presidente e ai Colleghi della Sezione del Controllo, consapevole che il raccordo tra le funzioni giurisdizionali e di controllo sia necessario a presidio della corretta gestione delle risorse della collettività.

Desidero dare atto del contributo all'efficienza dell'attività requirente assicurato da tutto il personale amministrativo e magistratuale della Procura - che ringrazio vivamente per l'impegno straordinario e prezioso profuso in ogni momento di vita dell'Ufficio - e da tutte le forze di Polizia, alle quali sono grata per le segnalazioni di danno in materie complesse e per l'assistenza - apprezzatissima - garantita in ogni momento, anche attraverso la sensibilità dimostrata nel liberare risorse - sempre minori - da mettere a disposizione della Corte. Il mio grazie va alla Guardia di Finanza, che ha

⁷⁰ cfr anche art. 52 del codice di giustizia contabile

assicurato proficui e continui contatti, garantendo la sua competente presenza anche nelle audizioni dei soggetti indagati e di quelli informati dei fatti, oltre che nello sviluppo delle istruttorie; all'Arma dei Carabinieri, che pure ha offerto collaborazione nell'attività di accertamento delle responsabilità e presenza rassicurante nelle complessità quotidiane; alla Polizia di Stato, che non solo ha fornito informazioni di danno, ma rende possibile la tranquilla convivenza sociale, sopportando anche lutti gravissimi, come è successo nello scorso anno.

Un ringraziamento particolare desidero porgere alle Istituzioni pubbliche, che in questa Regione offrono collaborazione straordinaria, segnalando danni e cercando di attenuarli, richiedendo e assicurando un continuo contatto, che solo l'esiguità delle risorse disponibili può aver limitato o differito nel tempo; ai Dirigenti e Funzionari pubblici e ai consulenti privati, delegati a particolari e complessi accertamenti, prevalentemente tecnici, che hanno svolto l'attività richiesta sempre con competenza, obiettività ed equilibrio.

Ringrazio la Magistratura Ordinaria, a partire dalle Procure della Repubblica, che segnalano danni rilevanti per la finanza pubblica, scambiano informazioni utili all'attività requirente e trasmettono la documentazione necessaria alla Procura contabile - così come i Tribunali e la Corte d'Appello di Trieste - dando prova di attenzione e sensibilità verso le esigenze funzionali della Procura.

Un ringraziamento desidero porgere alla Presidente e ai colleghi del TAR FVG, che curano la trasmissione delle sentenze con profili rilevanti anche per i bilanci pubblici, dimostrando attenzione e sensibilità pari a quella dei colleghi magistrati ordinari.

Ringrazio anche l'Avvocatura tutta, che con professionalità e correttezza ha rappresentato le ragioni dei convenuti, e gli Organi di stampa, che hanno seguito l'attività della Corte sempre con vivo interesse e continua attenzione. Da molte delle notizie riportate sui giornali quotidiani la Procura ha tratto informazioni utili all'avvio e all'impulso della sua attività.

Desidero ringraziare la società civile, che in tante, anche semplici, occasioni ha dimostrato attenzione verso l'esercizio delle funzioni della Procura, segnalando situazioni di deficit di legalità, delle quali si è tenuto conto attraverso l'apertura di fascicoli istruttori.

Concludo con una delle tante riflessioni e l'augurio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio dello scorso 31 dicembre.

Il pensiero:

"Vi è un'Italia, spesso silenziosa, che non ha mai smesso di darsi da fare.

Dobbiamo creare le condizioni che consentano a tutte le risorse di cui disponiamo di emergere e di esprimersi senza ostacoli e difficoltà.

Con spirito e atteggiamento di reciproca solidarietà.

Insieme."

L'augurio:

“Per tutti, saluto Luca Parmitano – il primo astronauta italiano al comando della stazione spaziale internazionale – impegnato nella frontiera avanzata della ricerca nello spazio, in cui l’Italia è tra i principali protagonisti.

Da lassù, da quella navicella – come mi ha detto quando ci siamo collegati – avverte quanto appaiano incomprensibili e dissennate le inimicizie, le contrapposizioni e le violenze in un pianeta sempre più piccolo e raccolto.

E mi ha trasmesso un messaggio che faccio mio: la speranza consiste nella possibilità di avere sempre qualcosa da raggiungere.

È questo l’augurio che rivolgo a tutti voi!”.


Con queste parole, e assicurando l’esercizio delle proprie funzioni con il massimo impegno consentito dalle risorse disponibili, la Procura Le chiede,

Sig. Presidente,

di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l’anno giudiziario 2020 della Corte dei conti presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 28 febbraio 2020

Il Procuratore Regionale
Tiziana Spedicato



ALLEGATI
DATI STATISTICI

Personale di Magistratura
in servizio al 31.12.2019

		posti previsti in organico	personale in servizio
Procuratore regionale	dott.ssa Tiziana Spedicato	1	1
Sostituto Procuratore Generale	dott.ssa Marilisa Beltrame	3	2
Sostituto Procuratore Generale	dott. ssa Enrica Farci		

Personale Amministrativo
in servizio al 31.12.2019

Area	dipendenti	posti previsti in organico	personale in servizio
A III - F5	dott.ssa Roberta Fozzer	5	5
A III - F4	dott.ssa Patrizia De Cecco *		
A III - F4	dott.ssa Sara Fabbro		
A III - F1	Roberto Lanza		
A III - F1	dott.ssa Cecilia Calandrino		
A II - F6	Michael Di Palma	5	2
A II - F3	Gianni Fabio Delise		

* dal 01.12.2018 in posizione di comando

Notizie di danno pervenute nell'anno (art. 51 C.g.c.) da:	
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI	1
AGENZIA ENTRATE	2
ANA	1
ARCS - LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA	579
ARMA DEI CARABINIERI	14
ASSOCIAZIONE	7
CORTE DEI CONTI SEZ. CONTROLLO	1
COMUNE, ENTE LOCALE	115
CONSIGLIERI COMUNALI, REGIONALI, PROVINCIALI	19
CONSORZIO	1
DENUNCIANTE PRIVATO	63
DENUNCIANTE ANONIMO	17
ENTE PUBBLICO	3
GUARDIA DI FINANZA	29
MAGISTRATURA ORDINARIA E MILITARE	24
MINISTERO DELLA DIFESA	25
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, RGS, RTS	111
MINISTERO INFRASTRUTTURE	10
MINISTERO DELL'INTERNO	38
MINISTERO ISTRUZIONE, RICERCA, UNIVERSITA'	2
REGIONE FVG	117
REVISORE DEI CONTI	1
SINDACATO	1
STAMPA	199
UTI	2
TOTALE	1382

		al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019
FASCICOLI GIACENTI		1272	1843	2227
FASCICOLI ARCHIVIATI		450	565	902
di cui:	SENZA ISTRUTTORIA	35	167	171
	A SEGUITO DI ISTRUTTORIA	415	398	731
AUDIZIONI PERSONALI		66	50	41
DECRETI ISTRUTTORI		879	744	832
DELEGHE		52	45	48
RICHIESTE MONITORAGGIO		147	300	387
NOTIFICHE		224	89	344
INVITI A DEDURRE		45	63	58
persone invitate a fornire deduzioni		39	125	110
CONTI GIUDIZIALI ESAMINATI		1645	2115	381
di cui:	di ENTI LOCALI	1500	1987	243
	di AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	145	128	138
GIUDIZI DI CONTO		2	0	2
CITAZIONI IN GIUDIZIO		29	47	41
DOMANDE RISARCITORIE		€ 6.716.198,43	€ 3.370.664,62	€ 9.280.651,28
n.ro PERSONE CITATE		29	97	75
SEQUESTRI CONSERVATIVI		2	4	3
ISTANZE DI PROROGA		4	2	1
IMPORTO TOTALE DELLE CONDANNE		€ 6.287.801,41	€ 7.865.772,72	€ 2.452.533,27
IMPORTO TOTALE DELLE DOMANDE RISARC.		€ 8.235.681,84	€ 8.816.871,57	€ 5.225.150,00
SOMME RECUPERATE	a seguito di attività istruttoria	€ 222.185,11	€ 1.658.794,35	€ 3.732.247,57
	a seguito invito a dedurre	€ 314.713,86	€ 42.876,83	€ 20.412,11
	in corso di giudizio	€ 22.853,00	€ 201.716,63	€ 3.585,46
	a seguito giudizio abbreviato	€ 22.853,00	0	€ 16.906,59
	esito di sentenze esecutive di I e II grado	€ 1.128.656,49	€ 1.063.150,82	€ 576.156,13
APPELLI	di parte convenuta	8	7	3
	della Procura	0	1	1

Fonte/Origine dei dati: Corte dei conti - Procura Regionale Friuli Venezia Giulia

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

